



GENERALI  
INA Assitalia

Assicurazioni

CLUB ALPINO ITALIANO 067276 06.08.14

Agenzia Generale di Milano

Polizza n. 05001115450

# Polizza RCT/O

Zona: 98

Cod. Cliente: 356364

**Contraente** : CLUB ALPINO ITALIANO  
**C.F. - P. IVA** : 80067550154 - 03654880156  
**Sede Legale** : Via E. Petrella 19 - 20124 MILANO  
**Periodo di Assicurazione** : dalle ore 24.00 del 30/06/2014  
alle ore 24.00 del 31/12/2015

## SVILUPPO DEL PREMIO

Rata fino al 31/12/2014 (gg. 184)

|      | Imponibile | Imposte 22,25% | Totale     |
|------|------------|----------------|------------|
| Euro | 294.837,10 | 65.601,26      | 360.438,36 |

Rata successiva annuale dal 31/12/2014

|      | Imponibile | Imposte 22,25% | Totale     |
|------|------------|----------------|------------|
| Euro | 584.867,08 | 130.132,92     | 715.000,00 |

Emessa in 3 esemplari ad un solo effetto il 30/06/2014 in Milano.



GENERALI  
INA Assitalia

Agenzia Generale di Milano

IL CONTRAENTE

CLUB ALPINO ITALIANO  
Il Direttore  
(dott.ssa Andreina Maggiore)

Il premio alla firma è stato pagato il

l'incaricato .....





**GENERALI**  
**INA Assitalia**

Agenzia Generale di Milano

Polizza n. 05001115450

## **SOMMARIO**

### **SEZIONE 1    DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'**

- Art.1      Definizioni
- Art.2      Attività Assicurate

### **SEZIONE 2    NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE**

- Art.1      Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art.2      Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Art.3      Durata del contratto
- Art.4      Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art.4 bis   Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge 136/2010
- Art.5      Regolazione del premio
- Art.6      Recesso a seguito di sinistro
- Art.7      Modifiche dell'assicurazione
- Art.8      Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
- Art.9      Oneri fiscali
- Art.10     Foro competente
- Art.11     Interpretazione del contratto
- Art.12     Obblighi in caso di sinistro
- Art.13     Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
- Art.14     Rinvio alle norme di legge
- Art. 15     Gestione del Contratto

### **SEZIONE 3    CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

- Art.1      Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
- Art.2      Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)
- Art.3      Malattie professionali
- Art.4      Esclusioni
- Art.5      Qualifica di terzo
- Art.6      Estensioni di garanzia
- Art.7      Gestione delle vertenze di danno e spese legali
- Art. 7 bis   Gestione danni in franchigia
- Art.8      Validità territoriale
- Art.9      Decorrenza delle garanzie
- Art.10     Esonero comunicazioni
- Art.11     Partecipazione agli utili

### **SEZIONE 4    MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO**

- Art.1      Massimali
- Art.2      Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti
- Art.3      Calcolo del premio

*Handwritten signature*



**GENERALI**  
**INA Assitalia**

Agenzia Generale di Milano

Polizza n. 05001115450

**SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'**

**Art. 1 - Definizioni**

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Assicurazione:</b>                                                 | il contratto di assicurazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Polizza:</b>                                                       | il documento che prova l'assicurazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Contraente:</b>                                                    | il CLUB ALPINO ITALIANO Sede Centrale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Assicurato:</b>                                                    | la persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e più precisamente: <ul style="list-style-type: none"><li>• il CAI Sede Centrale,</li><li>• tutte le persone fisiche dipendenti o non dal Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, ivi compresi amministratori, volontari e collaboratori a qualsiasi titolo;</li><li>• tutte le sue sezioni e i loro raggruppamenti territoriali,</li><li>• i suoi organi tecnici centrali e periferici,</li><li>• il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.).</li><li>• Si intendono compresi fra gli assicurati anche le singole sottosezioni in quanto facenti parte integrale delle rispettive sezioni ai sensi dell'articolo 15 del vigente Statuto.</li><li>• Soci e non soci durante le attività organizzate dal CAI.</li><li>• Istruttori e aiuto Istruttori (come da elenco esemplificativo), all'Art. 2 Attività comma B) durante l'attività ricreativa personale che hanno dato la loro adesione di copertura al Contraente.</li></ul> |
| <b>Società:</b>                                                       | l'impresa assicuratrice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Premio:</b>                                                        | la somma dovuta dal Contraente alla Società.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Broker:</b>                                                        | l'ATI Willis Italia SpA / RP Broker Srl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Rischio:</b>                                                       | la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Sinistro:</b>                                                      | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Indennizzo:</b>                                                    | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Franchigia:</b>                                                    | la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Scoperto:</b>                                                      | la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Cose:</b>                                                          | sia gli oggetti materiali sia gli animali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Danno corporale:</b>                                               | il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Danni materiali:</b>                                               | il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Massimale per sinistro:</b>                                        | la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Annualità assicurativa o periodo assicurativo:</b>                 | il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del premio RCO:</b> | per retribuzione annua lorda si intende la somma di: <ul style="list-style-type: none"><li>• quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell'Ente obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non assicurati presso l'INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni;</li><li>• gli emolumenti lordi versati dal Contraente<ul style="list-style-type: none"><li>- ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale)</li><li>- ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (Parasubordinati).</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

*Handwritten signature*



GENERALI  
INA Assitalia

Agenzia Generale di Milano

Polizza n. 05001115450

## Art. 2 – Attività Assicurate

A) La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante al Contraente ed agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente, ai fini del presente contratto sono considerate attività dell'assicurato tutte le iniziative per conseguire gli scopi previsti dall'art. 1 dello Statuto sociale e dall'art. 1 del Regolamento Generale, quali ad esempio ma non esclusivamente: gli interventi e le esercitazioni del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.) con o senza partecipazione di animali, compreso l'uso di aeromobili attrezzati per gli interventi medesimi *(nei termini specificati all'art. 1 della Sezione 3)*; la copertura è valida anche, nell'ambito delle operazioni e delle esercitazioni delle persone suddette (purché abilitate con patentino per fuochino o nel periodo richiesto per l'abilitazione, e iscritte nell'apposito elenco presso il CNSAS), in caso di utilizzo di materiale esplosivo appartenente alle categorie I, II, III, IV e V; le ascensioni, le escursioni anche con utilizzo di mountain bike e/o racchette da neve, le gite di alpinismo, di sci, di scialpinismo anche con l'utilizzo di snowboard per la discesa, di sci di fondo-escursionismo, di speleologia, di torrentismo, eccetera; le scuole e i corsi: di escursionismo, di alpinismo, di sci, di scialpinismo, sci di fondo-escursionismo, di speleologia, di torrentismo, eccetera; le assemblee, i congressi, i convegni, i raduni, le riunioni, le manifestazioni, gli spettacoli, eccetera; le mostre, le esposizioni, le conferenze, le proiezioni, eccetera; L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata, con l'unica esclusione di ogni attività avente carattere agonistico, ma con l'inclusione delle gare sociali di qualunque tipo.

B) La garanzia della presente polizza è operante anche per la responsabilità civile derivante agli Assicurati, (Titolari C.A.I.) di seguito sottoelencati, durante lo svolgimento della pratica ricreativa personale non professionale, attinente al rischio alpinistico ed escursionistico.

Persone assicurate (Il presente elenco è stilato a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- Istruttori nazionali di alpinismo
- Istruttori di alpinismo
- Istruttori nazionali di sci alpinismo
- Istruttori di sci alpinismo
- Istruttori nazionali di arrampicata libera
- Istruttori di arrampicata libera
- Istruttori nazionali di speleologia
- Istruttori di speleologia
- Istruttori nazionali di sci fondo-escursionismo
- Istruttori di sci fondo-escursionismo
- Accompagnatori nazionali di alpinismo giovanile
- Accompagnatori di alpinismo giovanile
- Accompagnatori di escursionismo
- Esperti nazionali naturalistici del Comitato Scientifico Centrale
- Operatori naturalistici del Comitato Scientifico Centrale
- Osservatori glaciologici del Comitato Scientifico Centrale
- Esperti nazionali tutela ambiente montano
- Operatori tutela ambiente montano
- Esperti nazionali valanghe
- Tecnici del distacco artificiale
- Tecnici della neve
- Osservatori neve e valanghe

AM



GENERALI  
INA Assitalia

Agenzia Generale di Milano

Polizza n. 05001115450

- Accademici del C.A.I.
- Accompagnatori sezionali di alpinismo giovanile
- Accompagnatori sezionali di escursionismo
- Istruttori sezionali di alpinismo
- Istruttori sezionali di sci alpinismo
- Istruttori sezionali di arrampicata libera
- Istruttori sezionali di speleologia
- Istruttori sezionali di sci di fondo escursionismo
- Istruttori emeriti
- Operatori sezionale di alpinismo giovanile
- Operatori sezionale di altri corsi

24



**GENERALI**  
**INA Assitalia**

**Agenzia Generale di Milano**

**Polizza n. 05001115450**

## **SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE**

### **Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio entro sei mesi da suo verificarsi. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 Cod. Civ. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 Cod. Civ., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Il Contraente e gli Assicurati sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

### **Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori**

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civ.

Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennizzo (art. 1910 secondo comma Cod. Civ.).

### **Art. 3 - Durata del contratto**

Il contratto ha durata di anni 1 e mesi 6, con effetto alle ore 24.00 del **30.06.2014** e scadenza alle ore 24.00 del **31.12.2015** e cesserà irrevocabilmente alla scadenza di detto periodo.

### **Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, ancorché il premio venga versato entro le seguenti scadenze:

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| 1° rata – periodo dal 30/06/2014 al 31/12/2014 | entro il 31/07/2014 |
| 2° rata – periodo dal 31/12/2014 al 31/12/2015 | entro il 31/01/2015 |

Se il Contraente non paga i premi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno dopo quello della decorrenza sopra riportata per il premio iniziale o per la scadenza successiva, e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà atto che:

1. l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
2. il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.



**GENERALI**  
**INA Assitalia**

**Agenzia Generale di Milano**

**Polizza n. 05001115450**

**Art. 4 bis - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010**

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.  
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 Cod.Civ., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

**Art. 5 - Regolazione del premio**

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 4) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nel 90 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

*Handwritten signature or mark.*



**GENERALI**  
**INA Assitalia**

**Agenzia Generale di Milano**

**Polizza n. 05001115450**

**Art. 6 - Art. 6 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Compagnia ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi con lettera raccomandata.

In ambedue i casi di recesso, la Compagnia rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte.

**Art. 7 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

**Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata alla Società.

**Art. 9 - Oneri fiscali**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

**Art. 10 - Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

**Art. 11 - Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato ed al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

**Art. 12 - Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto entro 60 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L'evento dannoso potrà essere comunicato a mezzo lettera, fax all'Agenzia o alla sede della Compagnia aggiudicataria.

L'Agenzia o la sede della Compagnia, entro sette giorni dal ricevimento si impegna ad aprire la pratica ed a trasmetterla all'Ufficio Liquidazione Danni.

Contestualmente l'Agenzia o la sede della Compagnia provvederà a comunicare via email al Contraente il numero di repertorio assegnato alla pratica, onde facilitare le future comunicazioni.

La gestione delle suddette pratiche, compresa la liquidazione delle stesse, sarà accentrata presso un unico Ufficio Liquidazione Danni (quello di Milano) e verranno trattate da un unico liquidatore che potrà essere contattato dal Contraente direttamente o per il tramite dell'Agenzia o della sede della Compagnia.

Le visite medico legali necessarie all'accertamento dell'invalidità e le perizie sui beni verranno, viceversa, effettuate presso l'Ufficio Liquidazione Danni o presso le strutture mediche convenzionate, più vicine alla residenza delle varie controparti.

Il Contraente è tenuto ad inoltrare avviso per eventuali sinistri rientranti nella garanzia RCO solo ed esclusivamente:

- a) in caso di infortunio per il quale ha ricevuto avviso dell'avvio dell'inchiesta amministrativa o giudiziaria a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga a sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124.

E' in facoltà della Società richiedere alla Contraente e/o all'Assicurato tutti i documenti probatori, che ritenesse utili all'accertamento delle circostanze del sinistro.

*Handwritten signature or initials.*



**GENERALI**  
**INA Assitalia**

Agenzia Generale di Milano

Polizza n. 05001115450

**Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio**

La Società, con cadenza trimestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- data di accadimento;
- tipologia di danno (danni a cose/lesioni);
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

**Art. 14 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**Art. 15 Gestione del contratto**

La gestione e assistenza nell'esecuzione del contratto è affidata al broker di assicurazione.

Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l'Amministrazione contraente e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10° giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per la Amministrazione.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto -- che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.



**GENERALI**  
**INA Assitalia**

**Agenzia Generale di Milano**

**Polizza n. 05001115450**

### **SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

#### **Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)**

- A. Relativamente alla Sez. 1 Art. 2 Attività punto A) la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.

L'assicurazione vale per la responsabilità civile imputabile ai partecipanti alle attività svolte e/o organizzate dall'Assicurato, siano i medesimi soci e non soci del C.A.I., limitatamente ai danni cagionati a terzi, a cose e/o animali sempre che l'evento sia in rapporto di causalità con lo svolgimento e/o l'organizzazione dell'attività.

L'assicurazione non copre la responsabilità civile incombente all'Assicurato per i danni a terzi derivanti da errori od omissioni di carattere meramente amministrativo o regolamentari propri o di persone delle quali o con le quali debba rispondere.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

**Relativamente agli aeromobili utilizzati per gli interventi e le esercitazioni del CNSAS, si precisa che la garanzia RCT copre quanto non garantito dalle polizze Aviation stipulate dalla Contraente e fino ad un massimale di € 1.000.000 per sinistro e anno.**

- B. Relativamente alla Sez. 1 Art. 2 Attività punto B) (Titoli CAI) la garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante ai sensi di legge a tutti gli Assicurati che hanno dato l'adesione all'Ente Contraente per danni involontariamente cagionati a Terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di fatti verificatisi durante la pratica ricreativa personale non professionale, attinente al rischio alpinistico ed escursionistico. Sono in ogni caso esclusi i danni cagionati durante l'attività di Istruttore in quanto assicurati con il punto A) del presente articolo.

#### **Art. 2 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124/1965, del D.L. n. 317/1987 e del D.Lgs n. 38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti;

per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1 che precede;

ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n. 1124/1965, cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1 per morte e per lesioni personali.

La garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge 12/06/84 N.222.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erranee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

L'assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

*Handwritten signature*



**GENERALI**  
**INA Assitalia**

**Agenzia Generale di Milano**

**Polizza n. 05001115450**

### **Art. 3 - Malattie professionali**

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali tassativamente indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124 del 30 giugno 1965, o contemplate dal D.P.R. del 9 giugno 1975 n. 482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura.

Si intendono comunque escluse le silicosi e le asbestosi.

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento per la prima volta avanzate nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di decorrenza della polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificati gli eventi che hanno dato luogo alla malattia o lesione.

La garanzia non è operante per le richieste conseguenti a fatti o circostanze già note all'Assicurato all'inizio del periodo di assicurazione.

Il Contraente/Assicurato dichiara di non essere a conoscenza alla data del perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso, un sinistro risarcibile ai sensi della presente estensione di garanzia o una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattuale.

Il massimale per questa garanzia è di € 2.500.000,00 per sinistro con il limite di € 1.000.000,00 per prestatore di lavoro e rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile.
2. per le malattie professionali conseguenti:
  - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
  - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS, ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222 e successive modifiche ed integrazioni, o da enti similari.

### **Art. 4 - Esclusioni**

Dall'assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni:

1. da furto, salvo:
  - quelli conseguenti a furto perpetrato mediante l'utilizzazione di ponteggi eretti dall'Assicurato o dalle imprese di cui esso si avvalga per le sue attività, che invece sono ricompresi nell'assicurazione a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente Autorità, con un massimo risarcimento di € 100.000,00 per sinistro e per anno;
  - agli assistiti ed agli ospiti derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione, o deterioramento di cose consegnate o non, ex artt. 1763, 1766 Cod.Civ. con un massimo risarcimento di € 50.000,00, per sinistro e per anno;
2. ricollegabili a rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità al D.Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005 - Titolo X, e successive variazioni ed integrazioni, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da impiego di aeromobili;
3. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in

AA



**GENERALI**  
**INA Assitalia**

**Agenzia Generale di Milano**

**Polizza n. 05001115450**

connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

4. di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'asbesto o da qualsiasi sostanza contenute in qualsiasi forma o misura asbesto e dall'amianto; la presente esclusione vale anche per la garanzia RCO;
5. derivanti da campi elettromagnetici o da organismi/prodotti geneticamente modificati; la presente esclusione vale anche per la garanzia RCO;
6. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
  - inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;
  - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
  - alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento.
7. da navigazione di natanti a motore
8. da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
9. alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori
10. a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
11. qualsiasi responsabilità professionale di tipo medico/paramedico

#### **Art. 5 – Qualifica di terzo**

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati Terzi rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di terzo limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. (Art.2 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio oppure per i danni materiali sofferti durante il servizio.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

#### **Art. 6 – Estensioni di garanzia**

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale per i seguenti rischi.

1. L'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile personale di tutti gli Amministratori, i Dirigenti, i Funzionari ed i Dipendenti, a qualsiasi ruolo appartenenti, nonché al personale non dipendente di cui il Contraente si avvale nell'esercizio della sua attività, nonché alla responsabilità personale dei partecipanti e degli addetti allo svolgimento e/o alla organizzazione delle attività per conto dell'Assicurato, esclusa la responsabilità civile derivante da errori od omissioni di carattere meramente amministrativo o regolamentare.
2. La responsabilità civile derivante da proprietà o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati comprese tensostrutture, terreni e relativi impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da terzi.
3. La garanzia copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà, conduzione, e uso delle vie e/o sentieri attrezzati comprese le pareti anche artificiali adibite a palestre per istruzione ed esercitazione. E' fatto tuttavia obbligo all'Assicurato di documentare annualmente la manutenzione di quelle da cui potrebbe derivare all'Assicurato la responsabilità per conduzione e manutenzione.
4. La responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente, ai sensi dell'art.2049 Cod.Civ., la copertura ex art. 2049 vale anche per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dall'Assicurato o allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

21



**GENERALI**  
**INA Assitalia**

**Agenzia Generale di Milano**

**Polizza n. 05001115450**

5. La responsabilità civile derivante dallo smercio di prodotti alimentari, bevande e simili anche tramite distributori automatici all'interno delle strutture dell'Assicurato, compreso il rischio degli alimenti smerciati anche se affidati a terzi.
6. La responsabilità civile derivante da operazioni di distacco artificiale di valanghe o masse nevose anche con uso di esplosivi.
7. La responsabilità per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute; la garanzia è prestata in eccedenza al massimale previsto dalla garanzia Ricorso terzi della polizza incendio.
8. La responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatti connessi alla normativa in materia di prevenzione infortuni, sicurezza del lavoro, malattie professionali ed igiene dei lavoratori, nonché alle norme di cui al D.Lgs 81/08 e successive modifiche, nonché per la RC personale dei dipendenti nella loro qualifica di: Datore di Lavoro; Responsabili del servizio di protezione e sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; nonché nella loro qualità di Responsabili dei lavori ovvero di Coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
9. La responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni da interruzione o sospensione, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
10. La responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente unicamente se causato da fatto improvviso ed accidentale e derivante dall'attività descritta in polizza, per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite.
11. La responsabilità civile derivante dalla partecipazione e organizzazione di mostre, fiere, convegni e simili (compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand), attività promozionali di qualunque tipo, anche nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori; l'assicurazione comprende, in caso di concorsi, seminari, convegni di studi, tavole rotonde e mostre ovunque organizzati, la responsabilità civile per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi.
12. La responsabilità civile derivante al C.N.S.A.S. dalla proprietà e/o conduzione di cani per l'attività cinofila di soccorso alpino, compresa la fase di percorso formativo.

#### **Art. 7 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali**

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'art. 1917 Cod.Civ.

La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe e/o ammende.

La Società si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa all'andamento delle liti giudiziali.

#### **Art. 7 bis - Gestione danni in franchigia**

La garanzia RCT è prestata con una franchigia frontale pari a € 25.000,00 per sinistro, salvo franchigie diverse previste nelle condizioni.

La Società si impegna a gestire e liquidare al terzo danneggiato o agli aventi causa l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste, nonché a gestire con ogni diligenza e liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti o franchigie.

Successivamente la Società provvederà a richiedere all'Assicurato il rimborso dell'importo delle franchigie previste dalla presente polizza.

*Handwritten signature or mark.*



**GENERALI**  
**INA Assitalia**

**Agenzia Generale di Milano**

**Polizza n. 05001115450**

A tale scopo la Società, con cadenza semestrale (31.12 e 30.06), entro 60 giorni dal termine di ciascun semestre, dovrà inviare all'Assicurato la documentazione comprovante l'avvenuta liquidazione di sinistri pagati nel semestre precedente, nonché la richiesta di rimborso delle relative franchigie.

L'Assicurato entro 90 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione provvederà ad effettuare il rimborso dovuto.

Si precisa che il soggetto obbligato al rimborso delle somme in franchigia è il CLUB ALPINO ITALIANO.

**Art. 8 – Validità territoriale**

La presente assicurazione ha validità nel mondo intero.

**Art. 9 – Decorrenza delle garanzie**

Limitatamente all'art. 1 Sez.3 Condizioni di Assicurazione Oggetto dell'assicurazione di R.C.T. punto B si precisa che la copertura per gli Assicurati decorre dalle ore 24 del giorno in cui le singole sezioni mediante lettera raccomandata, fax, e-mail, comunicheranno alla sede centrale i nominativi ed il periodo di tempo per cui l'assicurazione dovrà essere operante.

Per quanto riguarda la copertura per i soli istruttori titolati si farà riferimento all'iscrizione negli appositi elenchi conservati presso la sede centrale.

**Art. 10 – Esonero comunicazioni**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate, per la cui identificazione si farà riferimento alla documentazione in possesso del Contraente che questi si obbliga ad esibire in qualsiasi momento a semplice richiesta degli incaricati della Società.

*Handwritten signature or mark*



**GENERALI**  
**INA Assitalia**

Agenzia Generale di Milano

Polizza n. 05001115450

**SEZIONE 4    MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI**

**Art. 1 – Massimali**

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

|                                                                                       |                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Responsabilità Civile verso Terzi</b>                                              | € 5.000.000,00 unico per ogni sinistro                                        |
| <b>Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro</b>                             | € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 2.500.000,00 per persona |
| <b>Responsabilità Civile verso Terzi degli Istruttori durante attività ricreativa</b> | € 2.500.000,00 unico per sinistro                                             |

Resta convenuto fra le parti che in caso di sinistro che dovesse interessare sia la garanzia RCT sia la garanzia RCO, la massima esposizione della Società non potrà superare € 5.000.000,00.

**Art. 2 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti**

La Società, nei limiti dei massimali di cui all'Art. 1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sottoriportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.

| <b>Garanzia</b>                                                                  | <b>Limiti di risarcimento</b>                                            | <b>Scoperto e/o franchigia</b>                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ogni e qualsiasi danno a cose e persone salvo ove previste franchigie differenti | I massimali RCT/O di polizza                                             | Relativamente alla sola sezione RCT, le garanzie vengono prestate con applicazione di una franchigia fissa di € 25.000,00 per sinistro |
| Malattie professionali                                                           | € 2.500.000,00 per sinistro, con il limite di € 1.000.000,00 per persona | Franchigia € 500,00 per sinistro                                                                                                       |
| Interruzioni e sospensioni di attività                                           | € 1.000.000,00 per sinistro                                              | Franchigia € 500,00 per sinistro                                                                                                       |
| Danni a cose in consegna e custodia                                              | € 200.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo                     | Franchigia € 500,00 per sinistro                                                                                                       |
| Danni da incendio                                                                | € 1.500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo                   | Franchigia € 500,00 per sinistro                                                                                                       |
| Danni da inquinamento accidentale                                                | € 1.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo                   | Scoperto 5% minimo € 500,00, max € 2.500,00                                                                                            |

M



**GENERALI**  
INA Assitalia

Agenzia Generale di Milano

Polizza n. 05001115450

**Art. 3 – Calcolo del premio**

Il premio anticipato dovuto dalla Contraente viene così calcolato:

| Garanzia                                  | Preventivo / parametro             | Tasso promille / premio lordo unitario | Premio minimo lordo annuo |
|-------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| RCT                                       | 300.000 soci                       | € 1,80                                 | € 540.000,00              |
| RCO                                       | € 800.000 retribuzione annua lorda | 62,00                                  | € 49.600,00               |
| RCT Istruttori durante attività personale | 4.300 coperture annuali            | € 25,00                                | € 107.500,00              |
|                                           | 100 coperture di nove mesi         | € 100,00                               | € 10.000,00               |
|                                           | 100 coperture semestrali           | € 50,00                                | € 5.000,00                |
|                                           | 100 coperture trimestrali          | € 29,00                                | € 2.900,00                |
|                                           |                                    |                                        | € 715.000,00              |

| Scomposizione del premio |              |
|--------------------------|--------------|
| Premio imponibile annuo  | € 584.867,08 |
| Imposte 22,25%           | € 130.132,92 |
| Premio lordo annuo       | € 715.000,00 |

Rimane convenuto tra le parti che la regolazione premio da effettuarsi a norma dell'Art. 5 Sezione 2 della presente polizza verrà calcolata sulla base dai tassi finiti espressi nel presente articolo.



**GENERALI**  
INA Assitalia

Agenzia Generale di Milano

**IL CONTRAENTE**

**CLUB ALPINO ITALIANO**

Il Direttore

(dott.ssa Andreina Maggiore)



GENERALI  
INA Assitalia

Agenzia Generale di Milano

Polizza n. 05001115450

## STATUTO DEL CLUB ALPINO ITALIANO

### Titolo I

#### COSTITUZIONE - FINALITÀ - SEDE - ORGANIZZAZIONE - AUTONOMIA PATRIMONIALE

#### Art. 1 - Costituzione e scopo

1. Il Club alpino italiano (C.A.I.), fondato in Torino nell'anno 1863 per iniziativa di Quintino Sella, libera associazione nazionale, ha per iscopo l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale.

### REGOLAMENTO GENERALE

#### TITOLO I - DELL'ASSOCIAZIONE - CAPO I -

##### Art. I.1.1 - Finalità

1. Il Club alpino italiano per conseguire - ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 776 - le finalità istituzionali, a favore sia dei propri soci, sia di altri, utenti tutti di un comune patrimonio culturale e sociale, in collaborazione con organismi dello stato e degli enti autonomi, con enti pubblici e privati e con fondazioni che si occupano di problemi connessi con le aree montane, con istituti scientifici e universitari e con associazioni e organismi anche esteri aventi scopi analoghi o utili al conseguimento delle proprie finalità:
- a) tutela gli interessi generali dell'alpinismo; promuove la pratica delle attività istituzionali nelle aree montane nazionali, europee ed extraeuropee;
  - b) promuove la formazione etico-culturale e l'educazione alla solidarietà, alla sicurezza, alla conoscenza e al rispetto dell'ambiente, specialmente dei giovani, mediante: 1) la realizzazione e la gestione di strutture operative, destinate alla ricerca e alla didattica; 2) lo svolgimento di corsi tecnici di introduzione, di formazione e di perfezionamento; 3) la presenza di propri operatori nelle scuole di ogni ordine e grado; 4) ogni altro tipo di iniziativa utile;
  - c) provvede a formare, perfezionare, aggiornare, organizzare e tutelare i propri operatori - accompagnatori, esperti, istruttori ed altri - necessari allo svolgimento delle iniziative di cui alla lettera b);
  - d) facilita la diffusione della frequentazione della montagna e delle escursioni, anche in forma collettiva, costruendo e mantenendo in efficienza strutture ricettive e sentieri;
  - e) assume iniziative tecniche per la prevenzione degli infortuni e per il soccorso dei pericolanti, nonché per la ricerca dei dispersi e per il recupero degli infortunati; a tale scopo organizza specifiche strutture operative per il soccorso alpino e speleologico e per il servizio valanghe;
  - f) promuove la redazione, la pubblicazione e la diffusione di opere, quali guide e monografie, relazioni, memorie, carte tematiche, su qualsiasi tipo di supporto; favorisce gli studi scientifici, storici, economici, artistici e letterari, per la diffusione della conoscenza dell'ambiente montano nei suoi molteplici aspetti e del patrimonio culturale delle sue genti; pubblica un bollettino, una rivista ed altri eventuali periodici;
  - g) cura l'ordinamento della propria biblioteca nazionale e la sua interconnessione in rete con le biblioteche sezionali; provvede a sostenere il centro italiano studio documentazione alpinismo extraeuropeo e il museo nazionale della montagna;
  - h) promuove la fotografia e la cinematografia di montagna e cura la organizzazione della cineteca con particolare riguardo alla sezione storica;
  - i) opera per la conservazione della cultura alpina e per la pratica di ogni attività connessa con la frequentazione e la conoscenza della montagna; assume e promuove iniziative atte a perseguire la difesa dell'ambiente montano e in genere delle terre alte, anche al fine di salvaguardare dalla antropizzazione le zone di particolare interesse alpinistico o naturalistico;
  - l) favorisce la nascita e il funzionamento di organismi deputati a perseguire le proprie finalità istituzionali;
  - m) assume ogni altro tipo di iniziativa atta al conseguimento delle finalità e al libero svolgimento delle attività istituzionali.